



TRIBUNALE DI NUORO

IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

in persona del Presidente dott. Vincenzo Amato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 493 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2022, promossa da

Angius Maria Giovanna, nata a Bonorva (Sassari) il 15 febbraio 1971, ivi residente, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Ibba e dall'avv. Gianfranco Congiu del Foro di Oristano per procura speciale, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,

nei confronti della

Abbanoa s.p.a., con sede in Nuoro, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Franco Tului, che la rappresenta e difende per procura speciale,

e della

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, Ufficio del Registro Imprese, con sede in Nuoro,

MOTIVI

1. Maria Giovanna Angius ha proposto al Giudice del registro delle imprese di Nuoro istanza per cancellazione d'ufficio *ex art. 2191 c.c.* e per iscrizione d'ufficio *ex art. 2190 c.c.*, esponendo:

- in data 24 settembre 2021 si era tenuta l'assemblea dei soci della Ab-

Abbanoa s.p.a., convocata per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 1) deliberazione di cui all'art. 2364, n. 1, c.c. (bilancio al 31.12.2020); 2) destinazione del risultato di esercizio; 3) nomina dei componenti del collegio sindacale; 4) nomina del presidente del collegio sindacale; 5) conferimento incarico di revisione;

- l'assemblea aveva avuto inizio alle ore 10.30 e, proseguiti regolarmente i lavori, aveva esaurito i punti all'ordine del giorno approvando il bilancio, destinando l'utile di esercizio, nominando il collegio dei sindaci nelle persone dei dott.ri Maria Giovanna Angius, Maria Laura Vacca e Franco Pinna (supplenti il rag. Michele Raimondo Mura e il dott. Riccardo Gaia), eleggendo il presidente del collegio sindacale nella persona del dott. Franco Pinna e incaricando la BDO Italia s.p.a. quale revisore contabile;

- il presidente aveva quindi dichiarato la chiusura dei lavori assembleari alle ore 13.00;

- dalle dichiarazioni rese ulteriormente dall'ing. Franco Piga, presidente della Abbanoa s.p.a. e presidente dell'assemblea e in tale veste "*comparente*", nello stesso verbale notarile che aveva documentato il lavoro assembleari, emergeva altresì che la società, in momenti successivi, aveva eseguito non meglio precisate verifiche rilevando che la documentazione relativa ai soci Comuni di Olbia e Sant'Antioco era risultata incompleta, in quanto mancante della delega originale sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti, e che le schede di voto del Comune di Cagliari erano state sottoscritte "*da persona diversa dal soggetto delegato che si era regolarmente registrato all'ingresso in sala*";

- dall'atto si poteva ulteriormente trarre che il presidente della società, e

dell'assemblea, aveva ritenuto nulli i voti espressi dagli stessi soci (*“i voti espressi dai predetti tre azionisti non possono essere considerati nei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea”*) e aveva provveduto a *“rettificare”* i risultati della votazione relativa alla nomina dei sindaci;

- il dichiarante, sostanzialmente, aveva proceduto ad autoannullare o considerare nulla la nomina dei tre sindaci sopra indicati; a sostituire tale nomina con la nomina quali sindaci dei dott.ri Maria Laura Vacca, Francesco Salaris e Franco Pinna (supplenti la dott.ssa Maria Giovanna Angius e il rag. Michele Raimondo Mura; infine, a ritenere viziata e sostanzialmente ad autoannullare o a considerare nulla la nomina del presidente del collegio sindacale, perché basata sulla composizione del collegio sindacale risultante dalla votazione *“annullata”*;

- era stata successivamente convocata una ulteriore assemblea avente quale unico punto dell'ordine del giorno la nomina del presidente del collegio sindacale, assemblea che si era tenuta il 5 novembre 2021 e, come risultante dal verbale redatto il 10 novembre 2021, aveva eletto quale presidente dell'organo di controllo il dott. Francesco Salaris;

- la nomina dei dott.ri Maria Laura Vacca, Francesco Salaris e Franco Pinna quali sindaci era stata iscritta nel registro delle imprese il 25 ottobre 2021 e quella del dott. Salaris quale presidente del collegio sindacale era stata iscritta il 15 novembre 2021.

Maria Giovanna Angius ha sostenuto, in diritto, che l'iscrizione nel registro delle imprese era avvenuta senza che sussistessero le condizioni previste dalla legge, in particolare in quanto i sindaci devono essere nominati dall'assemblea (artt. 2364, n. 2; e 2400 c.c.), con deliberazione che

deve risultare dal verbale della riunione assembleare, il quale deve essere allegato alla relativa richiesta.

La “*seconda nomina*”, più specificamente, non era frutto di un deliberato assembleare, che invece aveva deciso la nomina dei dott.ri Maria Giovanna Angius, Maria Laura Vacca e Franco Pinna (supplenti il rag. Michele Raimondo Mura e il dott. Riccardo Gaia), e del presidente del collegio sindacale nella persona del dott. Franco Pinna.

L’atto ricevuto il 12 ottobre 2021 dal notaio dott. Gianluigi Cornaglia, in virtù del quale era stata iscritta la nomina, poteva infatti certamente definirsi un verbale assembleare -e, più precisamente, il verbale dell’assemblea tenutasi la mattina del 24 settembre 2021- nella sua prima parte (dalla p. 1 fino alla p. 6, riga 22, là dove si indicava: “*Nessuno dei presenti avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare, il presidente, alle ore tredici e zero minuti, ha dichiarato chiusi i lavori assembleari*”), mentre non era tale nella seconda parte, in cui si dava atto di fatti verificatisi al di fuori dell’assemblea, in altro luogo e dopo la chiusura dei lavori della stessa, per di più in assenza del notaio “verbalizzante”.

L’atto, in quella seconda parte, dava atto delle dichiarazioni del Presidente della Abbanoa s.p.a. con cui:

a) in parte descriveva fatti avvenuti negli uffici della società nei giorni successivi all’assemblea che, a suo giudizio, avevano portato all’accertamento di irregolarità nelle procedure di voto;

b) in parte esprimeva una valutazione circa la rilevanza di tali irregolarità sui risultati già accertati e proclamati nel corso dell’assemblea, tali non solo da rimettere in discussione quei risultati ma addirittura da con-

sentirgli, con propria unilaterale manifestazione di volontà, di rovesciare a posteriori gli esiti di votazioni, pur già accertati e proclamati nel corso dell'assemblea.

Maria Giovanna Angius ha quindi chiesto che il Giudice del registro delle imprese volesse provvedere:

- ai sensi dell'art. 2191 c.c., disponendo la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della nomina del collegio sindacale composto dai dott.ri Maria Laura Vacca, Francesco Salaris, Franco Pinna (supplenti dott.ssa Maria Giovanna Angius e rag. Michele Raimondo Mura), nonché della successiva nomina del dott. Francesco Salaris quale presidente del collegio sindacale;

- ai sensi dell'art. 2190 c.c., disponendo l'iscrizione d'ufficio della nomina del collegio sindacale composto dai dott.ri Maria Giovanna Angius, Maria Laura Vacca e Franco Pinna (supplenti rag. Michele Raimondo Mura e dott. Riccardo Gaia), nonché della nomina del dott. Franco Pinna quale presidente del collegio sindacale.

La Abbanoa s.p.a., costituitasi nel procedimento, ha chiesto che il Giudice volesse:

1. dichiarare inammissibile il ricorso e il conseguente presente procedimento ai sensi dell'art. 39 primo comma c.p.c.;

2. dichiarare il difetto di legittimazione e/o di interesse della ricorrente Maria Giovanna Angius;

3. dichiarare inammissibile e comunque rigettare anche nel merito il ricorso.

La società in particolare ha eccepito che Maria Giovanna Angius aveva

proposto analogo ricorso in data 21 dicembre 2021 davanti al Tribunale di Cagliari, procedimento nel quale la Abbanoa s.p.a. aveva eccepito l'incompetenza in quanto la società aveva sede in Nuoro ed era iscritta al Repertorio delle notizie economiche e amministrative - REA di Nuoro.

La ricorrente, nel corso della prima udienza, aveva aderito all'eccezione di incompetenza e aveva chiesto che il Giudice disponesse la cancellazione della causa dal ruolo, fissando il termine per la riassunzione davanti al giudice competente.

Il Giudice del Tribunale di Cagliari, il 17 marzo 2022, si era riservato di decidere e la riserva non era stata ancora sciolta, così che il procedimento era ancora iscritto al ruolo del Tribunale di Cagliari e sussisteva la litispendenza.

La circostanza che nel primo procedimento il ricorso e il decreto fossero stati notificati alla Camera di commercio di Cagliari - Oristano e non a quella di Nuoro non valeva a escludere la perfetta coincidenza della domanda proposta.

In merito alla rappresentazione dei fatti, successivamente alla chiusura dei lavori assembleari, gli uffici e la presidenza, come era prassi, avevano verificato la documentazione relativa alle operazioni di voto e, dalla verifica, come era ben rappresentato nel verbale, erano emerse irregolarità relative all'accreditamento degli azionisti Comune di Olbia e Comune di Sant'Antioco, in quanto mancavano gli originali delle deleghe sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun ente che autorizzavano il designato delegato a partecipare all'assemblea, e alla sottoscrizione della scheda di voto dell'azionista Comune di Cagliari, riferibile a persona diversa dal

soggetto delegato, regolarmente registrato ed accreditato.

A causa delle rilevate irregolarità non si poteva tener conto dei voti espressi dai già menzionati azionisti che, pertanto, erano stati esclusi dai *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea.

L'esclusione non aveva inciso sul *quorum* costitutivo, come risultava dall'elenco rettificato degli azionisti legittimati a partecipare all'assemblea, mentre erano modificati gli esiti della votazione sulla scorta dei voti legittimamente considerabili.

La ricorrente doveva considerarsi quindi eletta tra i sindaci supplenti, e la stessa, come si era possibile leggere nella visura successivamente ottenuta, aveva accettato la carica.

Dell'avvenuta "*rettifica dell'esito della votazione*" la società aveva dato notizia a tutti i soci con nota del 22.10.2021 e l'assemblea, successivamente convocata per il 5 novembre 2021 al fine di procedere alla nomina del presidente del collegio sindacale ai sensi dell'art. 34, terzo comma, dello statuto, nella quale erano presenti anche gli azionisti il cui voto con riferimento alla precedente votazione relativa alla nomina del collegio sindacale era stato escluso in sede di verifica, aveva deliberato la nomina del nuovo presidente del collegio sindacale senza che fosse sollevata alcuna contestazione.

La Abbanoa s.p.a., sempre pregiudizialmente ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse all'istanza in capo alla ricorrente, la quale aveva accettato la carica di sindaco supplente, e in quanto, "*sotto le mentite spoglie*" di un'istanza al giudice del registro, in realtà tendeva a impugnare la delibera assembleare per il suo contenuto non a tutela di un inte-

resse della società o di terzi, e comunque pubblico, ma in relazione al suo particolare e personale interesse, mentre, *ex art. 2377*, secondo comma, c.c., le deliberazioni potevano essere impugnate dal collegio e non dal singolo sindaco.

La delibera, nella sua forma resa nel verbale notarile, possedeva indefinitiva tutti i requisiti richiesti dall'art. 2375 c.c., indicando i soci presenti, le modalità e il risultato delle votazioni e consentiva, anche attraverso gli allegati, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, così come del doveroso ricalcolo dipendente dall'irregolarità dei voti di tre azionisti.

Nessuno dei soggetti legittimati aveva proposto impugnazione avverso la delibera assembleare ed anzi, nella successiva assemblea del 5.11.2021, l'assemblea dei soci della Abbanoa s.p.a., dopo che il Presidente aveva ricordato l'antefatto relativo al riconteggio dei voti e del quale era stata data comunicazione ai soci con la lettera del 22 ottobre 2021, aveva eletto quale presidente del collegio sindacale il dott. Francesco Salaris, *“così ratificando ed approvando la precedente deliberazione e la sua verbalizzazione”*.

2. Le istanze formulate da Maria Giovanna Angius devono essere accolte, per le ragioni e nei termini di seguito indicati.

2.1. Deve innanzitutto rilevarsi l'infondatezza della questione di litispendenza.

L'istituto della litispendenza, come è noto, presuppone la situazione processuale della contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa *“causa”* in uffici giudiziari diversi ed è finalizzato a far rispettare il

principio del *ne bis in idem* e a impedire il contrasto pratico di giudicati, vale a dire che uno stesso rapporto giuridico riceva una difforme regolamentazione in sede giudiziale contenziosa.

E' esclusa, conseguentemente, la possibilità di assimilare ai procedimenti giurisdizionali contenziosi, ai quali soltanto è applicabile la disciplina della litispendenza, il presente procedimento, che è viceversa per sua stessa natura destinato a concludersi con un provvedimento di giurisdizione volontaria non contenziosa, preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi di natura pubblicistica connessi alle iscrizioni nel registro delle imprese.

Tali provvedimenti, ancorché emanati a seguito di reclamo, per affermazione giurisprudenziale consolidata, anche di legittimità, sono sempre revocabili e modificabili e, pertanto, inidonei ad assumere carattere di definitività ed efficacia di giudicato quand'anche relativi a materia che potrebbe formare oggetto di ordinario giudizio di cognizione, e sostanzialmente privi del carattere di decisorietà in quanto, non incidendo su posizioni di diritto soggettivo, si risolvono in meri atti aventi carattere ordinatorio relativi alla gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali, previo controllo circoscritto alla natura e alla regolarità formale degli atti.

Né varrebbe a conferire natura contenziosa, si è osservato, la circostanza che possano essere espresse valutazioni e apprezzamenti negativi circa la validità degli atti in quanto tali apprezzamenti non possono in alcun modo tradursi in una pronuncia di nullità o di annullamento, ma rimangono nell'ambito di una valutazione meramente deliberativa circa la correttezza

o meno della disposta iscrizione.

2.2. I procedimenti di iscrizione e di cancellazione d'ufficio nelle sezioni ordinaria e speciale del registro imprese sono disciplinati dagli artt. 2190 e 2191 c.c. e dagli artt. 16 e 17 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), nonché dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120.

L'art. 2191 c.c., rubricato "*Cancellazione d'ufficio*", stabilisce che "*Se una iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione*".

Il procedimento di cancellazione può essere determinato dalla segnalazione di qualsiasi interessato, ma è sempre e comunque un procedimento a iniziativa officiosa.

E' quindi del tutto inconferente, in primo luogo, la verifica in merito alla titolarità o meno in capo all'autore della segnalazione -e, quindi, in capo alla ricorrente Maria Giovanna Angius- di un "*interesse*" qualificato, come anche dell'eventuale legittimazione a far valere, in sede giudiziale, l'eventuale invalidità o inesistenza dell'atto che è stato iscritto nel registro delle imprese.

Si tratta, infatti, di un procedimento di natura amministrativa a iniziativa d'ufficio in cui l'esercizio dei poteri amministrativi è previsto per la salvaguardia di interessi pubblici nella loro oggettività, anche a prescindere da ogni sollecitazione di potenziali interessati.

L'interesse pubblico, di fronte all'insorgere di un'esigenza di tutela, deve cioè essere salvaguardato in sé e per sé, anche in via autonoma, e soltanto il potenziale destinatario del provvedimento è considerato titolare di un interesse, di tipo oppositivo, che pertanto fa sì che debba essere obbligatoriamente "*sentito*" nel corso del procedimento, dovendo essere messo in condizioni di rappresentare la propria posizione prima che il giudice del registro decida se ordinare o meno con decreto la cancellazione dell'iscrizione.

Sono egualmente infondate, per quanto precedentemente indicato, le contestazioni in merito all'ammissibilità del ricorso di Maria Giovanna Angius atteso che, per un verso, il presente procedimento non potrebbe fisiologicamente mai tradursi, neppure in via indiretta, in un'impugnazione della delibera assembleare e, per altro verso, il provvedimento del giudice del registro non potrebbe in nessun caso avere il contenuto di una statuizione giurisdizionale definitiva sulla eventuale invalidità o giuridica inesistenza della delibera.

Dovendo verificarsi d'ufficio se l'iscrizione è avvenuta senza che esistessero le condizioni richieste dalla legge sono del tutto irrilevanti, infine, le considerazioni in merito all'intervenuta accettazione da parte della ricorrente della carica di sindaco supplente, attribuita a seguito delle verifiche fatte successivamente alla chiusura dell'assemblea, e alla mancata proposizione di impugnazioni avverso la delibera assembleare da parte dei soggetti legittimati.

2.3. L'iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.), a sua volta, è prevista per l'ipotesi in cui un'iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta nei termini

previsti dalla legge, e può prendere egualmente avvio da una notizia o segnalazione al conservatore del registro delle imprese proveniente da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, senza che le stesse siano in ogni caso indispensabili.

Nelle situazioni di normale inerzia, è previsto che l'Ufficio del registro delle imprese provveda a richiedere la regolarizzazione, concedendo un termine adeguato, così che se l'interessato si attiva si instaura un normale procedimento di iscrizione su domanda.

Se l'interessato continua a rimanere inadempiente, invece, l'Ufficio del registro delle imprese chiede al giudice del registro di ordinare l'iscrizione d'ufficio del fatto o dell'atto omesso.

L'ordine di iscrizione di ufficio può tuttavia essere dato dal giudice del registro, senza attendere la fissazione di un termine e la sua inutile scadenza, qualora l'interessato, udito e messo in condizioni di argomentare sul punto, manifesti espressamente il rifiuto di provvedere, risolvendosi altrimenti ogni ulteriore aggravio procedurale in un inutile dispendio di attività amministrativa e in un ulteriore ritardo nell'assicurare le finalità dell'iscrizione.

3.1. Dall'esame dell'atto pubblico 12 ottobre 2021 a rogito del dott. Gianluigi Cornaglia, notaio in Tortolì, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, repertorio n. 18413, raccolta n. 9580, intitolato "*Verbale di assemblea*", sono risultati ampiamente documentati i fatti indicati da Maria Giovanna Angius -peraltro incontestati nel loro sostanza- e, specificamente per quanto in questa sede rileva:

- a) lo svolgimento dell'assemblea dei soci della Abbanoa s.p.a., il

24 settembre 2021, con inizio alle ore 10.30;

- b) l'indicazione dei soci presenti e l'accertamento in merito alla circostanza che *“l'assemblea era validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti del sovra riportato ordine del giorno”*;
- c) l'esaurimento dei punti all'ordine del giorno con l'approvazione bilancio e la destinazione dell'utile di esercizio, la nomina del collegio dei sindaci nelle persone dei dott.ri Maria Giovanna Angius, Maria Laura Vacca e Franco Pinna (supplenti il rag. Michele Raimondo Mura e il dott. Riccardo Gaia), l'elezione del presidente del collegio sindacale nella persona del dott. Franco Pinna e l'attribuzione alla BDO Italia s.p.a. dell'incarico di revisore contabile;
- d) l'avvenuta dichiarazione della chiusura dei lavori assembleari alle ore 13.00 da parte dell'ing. Franco Piga, presidente della Abbanoa s.p.a. e presidente dell'assemblea, in tale veste *“comparente”*, nello stesso verbale notarile che ha documentato i lavori assembleari (*“Nessuno dei presenti avendo richiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il presidente, alle ore tredici e zero minuti, ha dichiarato chiusi i lavori dell'assemblea”*).

Dall'esame dell'atto risultano altresì le dichiarazioni rese ulteriormente dall'ing. Franco Piga, inserite del tutto impropriamente in quella che avrebbe dovuto essere la documentazione di quanto era avvenuto nel corso dell'assemblea e alla presenza dello stesso notaio rogante, riguardanti:

- attività successive, svolte in tempi non precisamente indicati e da soggetti non meglio identificati, al di fuori della possibilità di percezione dei soci e dei titolari di cariche sociali intervenuti in assemblea, oltre che dello stesso notaio rogante (*“risultanze delle verifiche eseguite dalla società, successivamente alla chiusura dei lavori assembleari predetti, sulla documentazione relativa alla medesima assemblea”*);

- conseguenti valutazioni e determinazioni del solo presidente, anch'esse indiscutibilmente posteriori all'esito e alla chiusura dei lavori della riunione assembleare, consistenti:

- I. nel ricalcolo totalmente al di fuori di qualsiasi previsione legale che lo consentisse, e conseguentemente abusivo, dei voti validamente espressi;
- II. nella modifica unilaterale e quindi altrettanto abusiva, in difetto di qualsiasi ipotizzabile legittimazione, del risultato delle votazioni e del contenuto della deliberazione assembleare.

3.2. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, che deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno (art. 2375, primo comma, prima parte, c.c.).

Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti (art. 2375, primo comma, seconda parte, c.c.).

Il verbale deve infine essere redatto in un tempo successivo alla conclu-

sione dei lavori assembleari ma senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione delle deliberazioni assembleari.

La funzione del notaio, intervenuto all'assemblea di una società, è essenzialmente quella di certificare le attività avvenute in sua presenza e, specificamente, l'indicazione nominativa dei partecipanti, le attività di controllo della legittimazione degli intervenuti da parte degli organi assembleari, le conseguenti verifiche sulla regolare costituzione dell'assemblea, le discussioni intervenute sugli argomenti all'ordine del giorno, lo svolgimento delle operazioni di voto e l'indicazione dei votanti, la verifica dei *quorum* deliberativi e dell'esito delle votazioni, eseguita anch'essa dagli organi assembleari, etc.

Le indicazioni che devono inderogabilmente essere contenute nel verbale -quand'anche redatto, come di regola accade ed è avvenuto nel caso di specie, nella forma delle dichiarazioni del presidente dell'assemblea-, alla luce della stessa particolare funzione svolta dal notaio nella redazione dell'atto pubblico, sono indicazioni indispensabili a garanzia di una ricostruzione documentale completa imparziale del fatto assembleare, percepito dal pubblico ufficiale nell'interesse della società, dei soci e dei terzi eventualmente interessati.

Ciò premesso, in tema di società, la proclamazione del risultato di una votazione assembleare segna il momento conclusivo del procedimento di votazione in ordine a ogni singola proposta sulla quale l'assemblea dei soci è stata chiamata ad esprimersi, così che non è consentito, al di fuori della riunione, in epoca successiva, procedere ad attività che viceversa avrebbe-

ro dovuto essere inderogabilmente espletate preliminarmente o nel corso dell'assemblea.

Né può giustificare qualsiasi alterazione del risultato assembleare il dubbio sulla legittimità del procedimento di votazione già svolto, e darsi legittimazione a un nuovo conteggio dei voti e a una nuova sostanziale deliberazione, riferibile non più ai soci ma ad altri organi sociali.

Deve pertanto disporsi, ai sensi dell'art. 2191 c.c., la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della nomina del collegio sindacale composto dai dott.ri Maria Laura Vacca, Francesco Salaris, Franco Pinna (supplenti dott.ssa Maria Giovanna Angius e rag. Michele Raimondo Mura), in quanto avvenuta senza che esistessero le condizioni richieste dalla legge, risultando documentalmente dall'atto pubblico che la nomina non è in alcun modo riferibile all'assemblea dei soci.

3.3. Deve altresì disporsi, ai sensi dell'art. 2190 c.c., l'immediata iscrizione d'ufficio della nomina del collegio sindacale composto dai dott.ri Maria Giovanna Angius, Maria Laura Vacca e Franco Pinna (supplenti rag. Michele Raimondo Mura e dott. Riccardo Gaia), nonché della nomina del dott. Franco Pinna quale presidente del collegio sindacale, effettivamente deliberata dall'assemblea della Abbanoa s.p.a. in data 24 settembre 2021, come risultante dal verbale dell'assemblea redatto il successivo 12 ottobre 2021.

L'ordine di iscrizione di ufficio, come già rilevato, può senz'altro essere dato dal giudice del registro, senza attendere la fissazione di un termine e la sua inutile scadenza, in quanto la Abbanoa s.p.a., sentita, ha ingiustificatamente manifestato il rifiuto di provvedere a richiedere l'iscrizione del-

la delibera assembleare.

4. Non può invece disporsi la cancellazione della nomina del dott. Francesco Salaris quale presidente del collegio sindacale.

Si tratta infatti di una deliberazione assembleare che è stata comunque adottata dall'assemblea e senz'altro esistente, atteso che può ritenersi giuridicamente inesistente soltanto un atto che si caratterizzi per l'assoluta mancanza o per la decisiva incompletezza dei requisiti minimi essenziali per la sua riconoscibilità.

L'inesistenza non ricorre, d'altra parte, qualora possa ravvisarsi una semplice inefficacia -come potrebbe ritenersi nell'ipotesi di nomina di un soggetto quale presidente di un organo collegiale di cui non è stato chiamato a far parte-, e neppure è ravvisabile nelle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto dell'atto.

La ricorrenza di violazioni anche gravi e la mera deviazione dal corretto esercizio del potere, si è osservato, non determinano l'inesistenza giuridica dell'atto, ma vizi che legittimano la sua impugnazione nelle forme consentite dalla legge.

In ragione di quanto già si è considerato, non spetta al Giudice del registro, nell'esercizio delle proprie competenze, giudicare dell'efficacia o dell'inefficacia di una deliberazione assembleare di una società, come anche disporre la cancellazione in relazione a valutazioni improprie riguardanti la possibile invalidità.

4. La Abbanoa s.p.a. deve essere condannata alla rifusione in favore di Maria Giovanna Angius delle spese del procedimento, in quanto soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

La Suprema Corte, “*superando un precedente diverso orientamento, negli ultimi anni ha ribadito più volte che, anche in procedimenti camerati destinati -come è il caso di quello in esame- a concludersi con un decreto non direttamente incidente su posizioni di diritto soggettivo, bensì volto alla gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali, è legittima la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata in favore di colui il quale, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati, le abbia anticipate. In simili casi ben può una tale condanna fondarsi sulla soccombenza processuale dei controinteressati, o del ricorrente nei confronti di questi ultimi, nel contrasto delle rispettive posizioni soggettive*” (Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2012, n. 2757, sia pure con esplicito riguardo al procedimento di reclamo avverso provvedimenti del giudice del registro).

Non può “*seriamente dubitarsi*”, si è detto, che quando si discuta della legittimità dell'iscrizione di un atto, nell’“*eventuale contrasto di posizioni processuali con un'altra parte privata*”, le spese debbano essere regolate in applicazione dei principi generali e, quindi, del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del registro

1. dispone, ai sensi dell'art. 2191 c.c., la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della nomina del collegio sindacale composto dai dott.ri Maria Laura Vacca, Francesco Salaris, Franco Pinna (supplenti dott.ssa Maria Giovanna Angius e rag. Michele Raimondo Mura), nonché della successiva nomina del dott. Francesco Salaris

- quale presidente del collegio sindacale;
2. dispone, ai sensi dell'art. 2190 c.c., l'iscrizione d'ufficio della nomina del collegio sindacale composto dai dott.ri Maria Giovanna Angius, Maria Laura Vacca e Franco Pinna (supplenti rag. Michele Raimondo Mura e dott. Riccardo Gaia), nonché della nomina del dott. Franco Pinna quale presidente del collegio sindacale;
 3. condanna la Abbanoa s.p.a. alla rifusione in favore di Maria Giovanna Angius delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.775,00, di cui euro 2.650,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
 4. manda alla Cancelleria per la comunicazione.

Nuoro, 18 luglio 2022.

Il Giudice del registro delle imprese